

Nuovo peculato per distrazione in continuità con abuso d'ufficio

Penale

Primo intervento della Cassazione sul reato introdotto quest'estate

Confermato anche il perimetro applicativo del peculato semplice

Giovanni Negri

Il nuovo reato di peculato per distrazione, introdotto dal decreto legge carceri quest'estate per fare fronte al vuoto che si sarebbe creato di lì a pochi giorni con la soppressione dell'abuso d'ufficio, non ha condotto a un'*abolitio criminis* delle condotte poste in essere senza la violazione di specifiche disposizioni di legge. Lo chiarisce la Cassazione, intervenendo in assoluto per la

prima volta sul delitto, con una sentenza della sesta sezione penale, ora resa nota, per la rilevanza della questione, solo nella forma della notizia di decisione.

La Corte precisa così che «il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all'articolo 314 bis del Codice penale sanziona le condotte "distrattive" che la giurisprudenza di legittimità riferiva all'abrogata fattispecie di abuso di ufficio». La pronuncia, le cui motivazioni saranno disponibili tra qualche tempo sottolinea poi come «l'ambito applicativo del peculato di cui all'articolo 314 del Codice penale non risulta modificato».

L'intervento della Corte chiarisce così le conseguenze dell'introduzione del nuovo reato (in realtà una fattispecie analoga fu in vigore sino al 1990) sia con l'ormai abrogato abuso d'ufficio sia con il tuttora vigente peculato "semplice". Punti di riferimento non casuali, visto che le condotte ora sanzionate a titolo di peculato per distrazione

erano, sino all'estate, puniti come abuso d'ufficio o peculato.

Più nel dettaglio, a venire sanzionato con la detenzione da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, «che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto». Sanzione più elevata, a 4 anni, quando a essere compromessi sono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Ora, quanto ai rapporti con il vecchio abuso d'ufficio la Sesta sezione penale della Cassazione afferma la piena continuità normativa e quindi l'assenza di un rischio di *abolitio criminis* quanto all'abuso

d'ufficio, che già aveva visto restringere l'area della rilevanza penale per effetto dell'intervento del 2020: le condotte distrattive che la stessa Cassazione nel tempo aveva ricondotto all'articolo 323 del Codice penale ormai soppresso continuano a essere oggetto di sanzione. Con l'avvertenza che a pesare saranno le trasgressioni di espresse norme con azzeramento del perimetro di discrezionalità. Le altre che in precedenza erano ascritte a titolo di peculato dovrebbero continuare a rimanere tali.

Sullo sfondo, per ora neppure formulate, seppure adombrate in parte dalle recentissima giurisprudenza restano i profili di possibile incostituzionalità, dalla scoperta delle distrazioni di beni immobili al trattamento sanzionatorio che punisce in maniera più blanda la trasgressione di norme di legge (nuovo peculato per distrazione) rispetto a misure regolamentari (peculato semplice).